



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Repertorio N. del

ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE REP. N. 3 DEL 13.03.2014

RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA CAGLIARI – MILANO LINATE E

VICEVERSA ai sensi del regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008

(G.U.U.E. n. L 293 del 31 ottobre 2008) recante norme comuni per la

prestazione di servizi aerei nella Comunità e dell'art. 36 della legge 17 maggio

1999, n. 144. (C.I.G. 5210113143)

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dalla

Dott.ssa Michela Farina, codice fiscale [REDACTED] ella sua qualità di

Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, incarico conferito con Decreto

dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 19 ottobre

2015, n.25409/110, domiciliata per la carica presso l'Assessorato Regionale dei

Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX novembre n. 23, di seguito denominata per

brevità "Regione"

E

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede

legale in Fiumicino (Prov. RM), Via A. Nasseti snc, CAP 00054 C.F./Partita IVA e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13029381004, in persona del

dott. [REDACTED] qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, in virtù

dei poteri conferiti dal Commissario Straordinario della Società con atto del 24

gennaio 2020 a rogito del notaio Dott. [REDACTED] rep. 2677, racc. 1362), di seguito denominata per brevità "vettore" o "Alitalia";

PREMESSO CHE:

- con Convenzione Rep. n.3 del 13.03.2014, stipulata con la Società di Navigazione aerea Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia CAI") è stato disciplinato l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari - Milano Linate e viceversa, in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 61 del 21 febbraio 2013 e s.m.i. ed all'imposizione di oneri di cui alla nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. C 104 del 10 aprile 2013 e con le modalità contenute nell'offerta del "vettore" datata 29.08.2013, con decorrenza dalla data del 27 ottobre 2013 e scadenza al 26 ottobre 2017;
- con propria nota prot. n. 7188 del 30.07.2015 è stata conferita la sopracitata convenzione alla neocostituita società Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia SAI") a seguito del trasferimento del business di Alitalia CAI afferente l'attività del trasporto aereo alla nuova società;
- con successivi atti di proroga (n.28 del 13.10.2017, n. 24 del 06.11.2017, n. 2 del 29.01.2018, n.15 del 31.07.2018, e n.4 del 25.02.2019) della Convenzione Rep. n.3/2014, per le motivazioni ivi esposte e qui integralmente richiamate è stato disciplinato l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari - Milano Linate e v.v. per il periodo compreso dal 27.10.2017 al 16.04.2019;
- il D.M. n.367 del 08.08.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e v.v., Alghero - Milano Linate e v.v., Cagliari - Roma Fiumicino e v.v., Cagliari - Milano Linate e v.v., Olbia - Roma Fiumicino e v.v., Olbia - Milano Linate e v.v.";

- il servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa, a seguito delle procedure ad evidenza pubblica previste dall'art.16 par. 9 e 10 e art.17 del Regolamento (CE) n.1008/2008, è stato aggiudicato a Alitalia, con esclusiva e con compensazione, con determinazione Prot. n.676, rep. n.14 del 18.01.2019;
- con nota pervenuta il 1° aprile 2019 concernente *“Obblighi di servizio pubblico da e verso la Sardegna”*, a firma dei Direttori generali per la Mobilità e il Trasporto e per la Competitività della Commissione europea, la Commissione europea ha manifestato con estrema chiarezza la propria posizione critica in merito all'imposizione di OSP con compensazione ai sensi del D.M. n. 367/2018;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.140 del 11.04.2019, facendo seguito alla nota del Presidente della Regione Prot. n.2434 del 08.04.2019, ha modificato il citato D.M. n.367/2018 e, in sintesi, ha disposto, limitatamente ai collegamenti aerei tra gli scali di Cagliari e Alghero e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, il permanere degli effetti del DM n.61/2013 per le medesime rotte;
- con propria determinazione Prot. n.3907, rep.n.198 del 12.04.2019, per le motivazioni ivi esposte, è stata revocata la determinazione Prot. n.676, rep. n.14 del 18.01.2019 di aggiudicazione alla concorrente Alitalia del servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa;
- con l'atto di proroga rep. n.14/2019 della convenzione rep. n. 3/2014 nelle more della ridefinizione del progetto di continuità territoriale da/per la Sardegna, per le motivazioni ivi esposte e qui integralmente richiamate, è stata scongiurata l'interruzione del pubblico servizio sulla rotta in questione e garantito, senza soluzione di continuità, il servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari - Milano Linate e viceversa ai sensi del DM n.61/2013 s.m.i.;

- a seguito della presentazione, in data 13 novembre 2019, della nuova proposta progettuale di OSP da e per la Sardegna e a successive integrazioni e modifiche, è tutt'ora aperto il confronto con la Commissione europea, finalizzato alla condivisione dei nuovi OSP da e per la Sardegna e all'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione delle rotte, prevista verosimilmente a decorrere dalla stagione winter 2020/2021;

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.87 del 21.02.2020, adottato a seguito della nota dell'Assessore dei Trasporti Prot. n. 442 del 21 febbraio 2020 ha evidenziato, tra l'altro, *"la necessità, come richiesto dalla Commissione Europea, di elaborare quale condizione pregiudiziale alla definizione e attuazione del nuovo progetto di OSP, di un preventivo studio di mercato, da parte di un advisor indipendente, per determinare le reali esigenze che non sarebbero soddisfatte dal libero mercato", "la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, servizi onerati che garantiscono voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate secondo uno stesso regime impositivo"*, individuando *"nel regime onerato di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 la disciplina più adeguata per assicurare senza interruzione, nella fase di transizione al nuovo regime impositivo, il servizio pubblico onerato sui collegamenti da/per i tre scali sardi"*;

- l'Assessore dei Trasporti, con nota Prot. n. 475/GAB del 25.02.2020, ha adottato un atto di indirizzo in materia di Continuità territoriale aerea da e per la Sardegna disponendo di porre in essere tutte le azioni necessarie per dare concreta attuazione alle disposizioni del sopracitato D.M. n. 87/2020, tra le quali una *"ulteriore proroga, fino al termine della stagione estiva 2020 e comunque non*

oltre il 31 dicembre 2020, dei collegamenti aerei onerati che interessano gli aeroporti di Cagliari e Alghero”;

- l'Assessore dei Trasporti, con nota Prot. n.509 del 28.02.2020, nel prendere atto della nota Rif. Ares(2020)1144341 del 24.02.2020 del direttore della Direzione E Aviation della Commissione europea, ha confermato l'atto di indirizzo impartito con propria nota Prot. n. 475/GAB/2020;
- l'Assessore dei Trasporti, con nota Prot. n. 497 del 26.02.2020, per il tramite Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE, ha informato la Commissione europea relativamente all'intendimento della Regione di prorogare le Convenzioni per i collegamenti dagli aeroporti di Cagliari e Alghero e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate;
- si ritiene indispensabile, per quanto sopra rappresentato, garantire senza soluzione di continuità il servizio aereo di linea in parola dal 17 aprile 2020 per il tempo strettamente necessario alla ridefinizione del progetto di continuità territoriale da/per la Sardegna e dell'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico prevista, verosimilmente, dalla stagione winter 2020/20201 ovvero dal 25 ottobre 2020;
- in conformità agli indirizzi di consolidata giurisprudenza, la proroga è ammessa per garantire la continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost), viepiù quando la stessa è indirizzata a garantire il mantenimento di servizi pubblici essenziali la cui definizione è rimessa ad una complessa procedura istituzionale che prevede competenze in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Autonoma della Sardegna nonché alla condivisione con la Commissione Europea;
- le risorse stanziare attualmente nel bilancio della Regione consentono,

coerentemente alle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, di adottare

l'impegno contabile per la copertura delle proroghe dei servizi aerei in argomento

dal 17 aprile 2020 fino al 24 ottobre 2020;

- per le motivazioni sopra esposte, con Determinazione Prot. n.2049 rep. n.80 del 02.03.2020, è stato disposto di prorogare la sopra richiamata convenzione rep. n.3/2014 fino alla data del 24 ottobre 2020;

- la compensazione economica massima per la proroga della convenzione rep. n.3/2014 dal 17.04.2020 al 24 ottobre 2020 è pari a euro 7.363.792,83 al netto dell'IVA di legge (pari a euro 8.100.172,11 IVA compresa);

In considerazione di quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Atto.

ART. 2

La scadenza prevista dall'art.4 della Convenzione Rep. n.3/2014, così come modificata dagli atti di proroga Rep. n. 28 del 13.10.2017, Rep. n. 24 del 06.11.2017, Rep. n. 2 del 29.01.2018, Rep. n. 15 del 31.07.2018, Rep. n. 4 del 25.02.2019 e Rep. n.14 del 17.04.2019 è prorogata al 24 ottobre 2020.

ART. 3

La compensazione economica massima per la proroga della convenzione rep. n.3/2014 dal 17.04.2020 al 24.10.2020 è pari a euro 7.363.792,83 al netto dell'IVA di legge (pari a euro 8.100.172,11 IVA compresa);

Tale importo costituisce compensazione massima senza diritto ad alcuna ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non costituisce

corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicitari.

ART. 4

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto stabilito nella Convenzione Rep. n. 3/2014 sottoscritta tra le parti, che si intende qui integralmente richiamata.

Per Alitalia

Per la Regione

on

DIRETTORE GENERALE

FARINA
MICHELA
23.03.2020
15:01:45 UTC